

INAUGURAZIONE
dell'ANNO GIUDIZIARIO
2015

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Eminenza Reverendissima,

Eccellenze,

Signori Magistrati e Avvocati del foro civile,

Autorità tutte civili e militari,

Ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure

Signori e Signore presenti,

grazie per aver accettato l'invito a partecipare, oggi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure che, come è ben noto, si occupa esclusivamente delle dichiarazioni di nullità di matrimoni canonici celebrati nella Regione Ligure o la cui parte convenuta abita nella nostra Regione.

Il Tribunale Regionale dunque è a servizio delle nostre sette Diocesi Liguri: Genova, Chiavari, La Spezia, Savona-Noli, Tortona, Albenga-Imperia e Ventimiglia-San Remo.

Un affettuoso e riverente saluto a Sua Eminenza il Card. Angelo Bagnasco che è Moderatore del Nostro Tribunale Ligure, che, come tale, segue la nostra attività e concluderà magistralmente questo nostro incontro.

Saluto con viva cordialità e amicizia i Vescovi delle nostre Diocesi che mi hanno pregato di portare, in questo momento, il loro saluto a tutti i presenti assicurando la loro presenza spirituale. In particolare un reverente saluto sia al nuovo Vescovo di Tortona, Mons. Vittorio Viola, sia al nuovo Vescovo di Ventimiglia Mons. Antonio Suetta e sia al Vescovo Coadiutore di Albenga Mons. Guglielmo Borghetti con l'augurio di un fecondo lavoro Apostolico nelle loro Diocesi.

Desidero cogliere questa occasione per ringraziare **tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico** per il lavoro continuo, assiduo,

qualificato e pastorale: dai Giudici (sacerdoti e laici) ai Difensori del Vincolo (sacerdoti e laici), alle Notare (tutte laiche), al Cancelliere e al Cursore. E' giusto ricordarli tutti perché questa circostanza è l'unica che permette di mettere in evidenza il loro lavoro quotidiano, del tutto nascosto e silenzioso, ma compiuto innanzitutto a servizio della Chiesa e della comunità assai ampia della intera Regione Conciliare Ligure con spirito di servizio, di carità fraterna verso ciascun fedele che, per un motivo o per l'altro, si rende presente nel nostro tribunale e, assicuro, anche con tanta pazienza.

Un saluto affettuoso e un ringraziamento va anche ad altri strettissimi collaboratori del nostro Tribunale la cui opera è preziosissima: **ai Patroni Stabili**, a tutti i componenti del **Collegio degli Avvocati** facenti parte dell'Albo degli Avvocati del nostro Tribunale, tutti titolati, ossia avvocati Rotali, e **ai Periti** in materia psichiatrica, neurologica e psicologica che svolgono un lavoro fondamentale e importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale, cause queste che si stanno enormemente moltiplicando

Ringrazio i **Ch.mi Avvocati del foro civile** che oggi partecipano a questa inaugurazione.

In particolare debbo ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova che ha concesso, per la partecipazione a questo evento, l'accreditamento di due punti come formazione permanente professionale.

La presenza di numerosi avvocati civilisti è per il Nostro Tribunale una splendida occasione per farci conoscere, spero, nel migliore dei modi.

Questo appuntamento annuale, oltre a fare il punto sull'attività del Nostro Tribunale, ha lo scopo di mettere in evidenza il **carattere pastorale** di questa plurisecolare istituzione che è appunto il Tribunale Ecclesiastico attualmente ripensato e ristrutturato (ormai da tantissimi anni) in Italia come Regionale, per affrontare, *con qualificata competenza giuridica e pastorale*, il problema delle dichiarazioni di nullità del matrimonio celebrato con rito canonico.

Sappiamo tutti che si sta svolgendo il Sinodo sulla Famiglia e uno degli argomenti che è stato affrontato e che sarà affrontato è proprio quello delle coppie separate con tutte le conseguenze specie in ordine alle nuove scelte di vita dei coniugi separati.

E' corretto dire subito che non abbiamo in mano e non possiamo riferire nulla di quanto sta avvenendo in questa materia: vi sono due commissioni che lavorano parallelamente chiamate a ripensare all'intero processo canonico di nullità matrimoniale evidentemente allo scopo di semplificare e facilitare il raggiungimento della dichiarazione di nullità di un matrimonio fallito se vi sono i requisiti.

Nulla per ora trapela di serio e di decisivo: pertanto la prima cosa che raccomando è di non dare credito agli organi di stampa che su questo argomento facilmente fantasticano o leggono ciò che non è stato né detto né scritto.

Dobbiamo attendere con fiducia, e nella preghiera, le conclusioni del Sinodo e le conclusioni delle commissioni che studiano tutto il nostro problema nonché, soprattutto, le decisioni finali di Papa Francesco.

Innanzitutto salutiamo con tutto il nostro affetto il Sommo Pontefice che, come ben si sa, si sta dando molto da fare per dare alla Chiesa intera un nuovo slancio e un nuovo entusiasmo.

Il 23 gennaio scorso Papa Francesco ha inaugurato l'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana che, come ben si sa, costituisce l'ultimo grado di appello per le nostre cause di nullità e in buona sostanza costituisce la fonte principale della giurisprudenza, ossia le linee guida e di comportamento nell'applicazione del Codice di Diritto Canonico a riguardo dei motivi di nullità matrimoniale.

Dalle parole del Papa possiamo “arguire” alcuni elementi che possono dirci qualche cosa sulla riforma che si attuerà in materia di processi canonici di nullità matrimoniale.

Innanzitutto appare chiaro che nulla cambia della teologia sul matrimonio sacramento che nasce da un libero consenso di un uomo e di una donna battezzati fondato sull'amore.

Pertanto il vincolo che nasce fra i due ha la caratteristica della indissolubilità e della fedeltà, ossia quindi della totalità dell'amore, nonché la sua naturale destinazione a generare la prole secondo i criteri dettati dal beato Paolo VI nella sua enciclica “*Humanae vitae*” a riguardo della “paternità responsabile”.

Detto questo, pare di comprendere che la strada che deve guidare i coniugi che disgraziatamente si separano, sia quella di porre tutta l'attenzione sulla validità o meno di quel consenso nuziale prestato nella celebrazione nuziale.

Pertanto sembra di capire che non si possa uscire dalla logica, del resto piuttosto ovvia, della dichiarazione di nullità del matrimonio canonico come vera soluzione cristiana al dramma delle separazioni coniugali.

In attesa di ulteriori elementi chiarificanti, Papa Francesco nel suo discorso alla Rota pare voler raccomandare di meglio analizzare, tra le tante realtà che conducono alla decisione matrimoniale, quella di una *mondanità spirituale* che non persegue la via di Cristo bensì solo il benessere personale *compromettendo gravemente lo stesso concetto di fede*, che pur si richiede nella celebrazione di un sacramento, in pratica vuole che

si ripensi, a livello di giurisprudenza, al can. 1099 sull'errore determinante la volontà.

Ci sembra pertanto significativo che il papa incoraggi a meglio approfondire e rendere più attuali i motivi di nullità del consenso matrimoniale.

Sempre nel suo discorso si evince la volontà di attuare una *“conversione pastorale” delle strutture ecclesiastiche* in pratica raccomanda ai Tribunali di *“non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo”* perché la funzione del diritto, egli afferma, è orientata alla salvezza delle anime.

Questo fa comprendere e capire che *ci sarà certamente una riforma del processo di nullità matrimoniale nel senso pastorale del termine, riforma che, per ora, non siamo in grado in alcun modo di anticipare ma appare logico sia nella direzione di semplificare le cose e, alla luce di altri discorsi del Santo Padre, di rendere più veloci i procedimenti di nullità matrimoniale.*

Un altro aspetto su cui Papa Francesco ritorna anche spesso è quello di fare in modo che la causa di dichiarazione di nullità possibilmente risulti *“gratuita”*, ossia l'accesso al Tribunale Ecclesiastico e al procedimento di nullità dovrebbe comportare la caratteristica squisitamente pastorale della Chiesa che, come l'amministrazione dei Sacramenti è e deve essere gratuita, così dovrebbe essere il conseguente esame del consenso matrimoniale ossia del Sacramento del matrimonio sotto il suo aspetto peculiare della validità.

Sotto questo profilo, sempre nel suo discorso alla Rota Romana, Papa Francesco ricorda che lo stesso Codice di Diritto Canonico prevede l'esistenza, nei Tribunali Ecclesiastici, dei Patroni Stabili, retribuiti dal tribunale, che offrono sia consulenza e anche l'attività di avvocati nelle cause di nullità ai fedeli che lo richiedano. Questa insistenza è proprio in ordine a poter offrire in modo sostanzialmente gratuito il servizio del processo di nullità matrimoniale.

I vescovi Italiani, ormai da anni, consci della squisita finalità pastorale dell'attività dei Tribunali Ecclesiastici a servizio di tutti i fedeli cristiani, con notevole sforzo finanziario, hanno voluto venire incontro a tutti, indistintamente, rendendo accessibile ad ogni fedele il ricorso al Tribunale Ecclesiastico favorendo l'aspetto economico che, come è ben noto, si riduce a un vero e proprio obolo per quanto riguarda le spese del Tribunale.

In pari tempo, sempre sotto questo profilo, i Vescovi Italiani, applicando appunto la norma prevista del Codice di Diritto Canonico, hanno messo a disposizione, in modo del tutto gratuito, in ogni Tribunale

due Patroni Stabili che offrono innanzitutto consulenza e, su richiesta del fedele, anche il patrocinio totalmente gratuito nella causa.

In questo momento gravissimo di crisi sotto il profilo economico, crisi che ormai si sta prolungando nel tempo, debbo subito dire che il ricorso ai Patroni Stabili nel Nostro Tribunale (avendo presente la grave depressione economica che in particolare colpisce la nostra Regione Ligure) è servito grandemente perché ha permesso ugualmente a tanti fedeli di ricorrere al ministero pastorale del Tribunale determinando quindi una sostanziale stabilità del numero di cause introdotte nel 1914.

In attesa per tutti trepidante e interessante delle conclusioni cui perverrà, con il Sinodo sulla famiglia, il Santo Padre, passiamo ai dati statistici essenziali che abbracciano l'anno 2014 testé trascorso.

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Quest'anno sono entrate **103 nuove cause**, che, a fronte delle migliaia di separazioni coniugali avvenute in Liguria nel 2013 sono soltanto una goccia rispetto al mare dei matrimoni falliti. Ancora significativa è la flessione nel numero di cause ossia 11 in meno dello scorso anno.

Dunque, malgrado le separazioni siano migliaia, e migliaia siano le separazioni da un matrimonio celebrato in modo sacramentale, resta il fatto obbiettivo e gravissimo *della indifferenza e del disinteresse* dei nostri fedeli cristiani nei confronti dei problemi morali che inevitabilmente sorgono, a seguito di una separazione, soprattutto in ordine ad una eventuale nuova famiglia che non potrà essere creata sotto il segno della benedizione del Signore e della Grazia di Dio se non si provvede, nel caso sia possibile, ad una dichiarazione di nullità del matrimonio fallito..

Al disinteresse, però, spesso si aggiungono altre motivazioni che davvero ci addolorano perché sono solo frutto di *preconcetto, di falsità diffuse a cominciare dall'idea degli alti costi* che può avere la causa di dichiarazione di nullità: in questa relazione è indicato il nostro sito internet dal quale appare con chiarezza quello che ho sopra ricordato: ossia in buona sostanza la possibilità di ricorrere al Nostro Tribunale in modo sostanzialmente gratuito specie per chi è in necessità economica.

Vi sono poi altri preconcetti come, per esempio, *la lunghezza dei tempi processuali*: è chiaro che ogni causa ha una sua storia, alcune cause possono anche durare nel tempo a seconda delle difficoltà che si incontrano, ma complessivamente possiamo dire che nel giro di due anni o due anni e mezzo normalmente una causa ha termine compreso il secondo grado di appello, che come è ben noto, è obbligatorio.

E' vero che il Santo Padre raccomanda anche la celerità nelle nostre cause e il Codice prevede che una causa di nullità in prima istanza termini entro il tempo di un anno, tuttavia l'attuale impianto processuale e soprattutto la litigiosità, troppo frequente, delle due parti in causa impediscono concretamente di essere più veloci senza poi contare anche la complessità della causa specie se si deve ricorrere all'uso di Periti, cosa questa sempre più frequente.

Del resto ho spesso ribadito, in questa circostanza dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che tutto sommato e concretamente la fretta e la celerità nelle nostre cause sono una circostanza non del tutto favorevole perché spingono i fedeli ad accelerare la scelta del nuovo matrimonio che invece richiede sempre molto tempo di concreta e matura riflessione.

Altre illazioni e preconcetti sono del tutto da ripudiare e neppure da citare perché non solo offensivi ma assolutamente infondati salvo le rare eccezioni che ci sono sempre dove operano uomini fragili e deboli.

Poiché le cause vengono presentate da avvocati appositamente preparati e iscritti al Nostro Albo, è ovvio che gli stessi avvocati operino un filtro, per cui si capisce il perché le cause abbiano un grossa previsione di successo.

Ed infatti, nel 2014, il nostro Tribunale di prima istanza ha chiuso **133 cause** delle quali **122 sono state affermative**, solo **tre sono state negative** e altre otto si sono interrotte per cause accidentali o per infondatezza.

Alla luce di questi numeri, si può ben intuire come gli aspetti economici non influiscano minimamente sull'esito delle cause (cosa che invece fa parte del modo comune e maligno di pensare della gente), che, come si è visto sopra, lo scorso anno hanno ottenuto il successo nella *percentuale del 97,7%*.

Sotto il profilo pratico il Nostro Tribunale Regionale ha anche un problema non piccolo che riguarda anche la velocità delle cause: la nostra regione ligure è lunga più di 250 Km e le vie di comunicazione, specie per il ponente ligure, sono davvero deficitarie per cui gli interrogatori di tante persone che vengono da posti lontani da Genova (che pur è al centro della regione) diventano difficoltosi.

Si è provveduto, in parte, creando una sezione istruttoria ad Albenga per le cause delle due diocesi più dissite nonché mal servite dai mezzi di trasporto: Albenga-Imperia e Ventimiglia San-Remo facilitando non poco tutte le persone che abitano in quelle località.

Resta, sul piano obbiettivo e con concrete difficoltà, la lontananza da La Spezia e anche da Tortona posto che la competenza del nostro Tribunale sul piano logistico giunge, con la Diocesi di Tortona, fino quasi alle porte di Pavia.

CAUSE TRATTATE A GENOVA IN APPELLO
provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo di Milano

Dal Tribunale di prima istanza di Milano nel 2014 sono pervenute in appello a Genova **138 cause**, 16 in più dello scorso anno, **rilevando però che gli abitanti della Lombardia sono più di otto milioni mentre la Liguria conta sì e no un milione e quattrocentomila abitanti.**

Nel 2014, abbiamo deciso, come Tribunale di Appello, **122 cause**, di queste:

103 sentenze di primo grado sono passate con semplice Decreto, ossia è stata confermata la sentenza affermativa di primo grado di Milano.

15 cause sono giunte in appello da Milano già negative, 4 sono state confermate come tali, mentre per le altre 11, **in appello, è stato ribaltato il verdetto da negativo in positivo** e saranno trattate in terzo grado dal Tribunale della Rota Romana.

In totale, dunque, il Tribunale di Genova, in un anno, ha emesso **247 decisioni tra sentenze di prima istanza e Decreti di conferma in appello.**

Ovviamente anche il nostro Tribunale ha i suoi problemi di giacenza di cause aperte perché, come si può ben capire, l'organico del Tribunale è quello che è:

a fine anno 2013 **avevamo 231 cause aperte in prima istanza e 53 cause di appello in giacenza**, a fine anno 2014 **le cause in giacenza di prima istanza sono diminuite di trenta unità ossia sono 201**, mentre **69 sono quelle in giacenza di appello.**

Il dato che in genere interessa di più è quello dei **motivi** per cui vengono dichiarati nulli i matrimoni: tre sono i capi di nullità predominanti nel Nostro Tribunale di prima istanza: il primo è quello che riguarda i problemi psicologici e neurologici nonché l'incapacità grave di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali del matrimonio (proprio queste motivazioni sono state oggetto di riflessione nei due scorsi anni e termineremo proprio oggi il discorso trattando della libertà), al secondo posto l'esclusione dei figli dal matrimonio e al terzo posto l'esclusione della indissolubilità ossia la riserva di separarsi e divorziare se le cose dovessero andare male (queste motivazioni le ho già affrontate negli scorsi anni).

Per quanto riguarda le cause giunte in appello, al primo posto prevale l'esclusione della prole, al secondo quella della indissolubilità e al terzo posto le problematiche psicologiche o affettive.

LA LIBERTA' NEL CONSENSO NUZIALE

Negli anni scorsi abbiamo riflettuto sull'uso della intelligenza e della volontà assolutamente necessario per un valido consenso matrimoniale mettendo in luce i problemi affrontati dal can. 1095 ossia circa la non validità di un matrimonio nato in situazione di "amentia", o di difetto di discrezione di giudizio o di incapacità ad assumere gli oneri coniugali ossia in mancanza di un uso pieno dell'intelligenza o della volontà.

Quest'anno ci soffermiamo sulla necessità dell'uso pieno della libertà in ordine alla validità o meno di un matrimonio.

Intelligenza, volontà e libertà sono le componenti essenziali perché un atto, compiuto dall'uomo, possa definirsi pienamente umano: abbiamo sottolineato molte volte come il consenso nuziale alla luce dell'importanza che ha il matrimonio nella vita di due creature umane debba essere un atto *pienamente umano*.

Dunque la componente della libertà è essenziale perché un matrimonio nasca in modo valido.

La libertà, come è ben noto, non consiste nel fare ciò che si vuole, bensì è la capacità di autodeterminarsi, ossia la capacità di scegliere fra due o più possibilità in modo autonomo, senza che nessuno ci dica cosa si debba o non si debba fare, ovviamente ben sapendo cosa si lascia e cosa si prende.

Già si intuisce che se non c'è un pieno uso della intelligenza e un pieno uso della volontà anche la libertà è gravemente compromessa perché "sapere" che cosa si lascia e che cosa si prende implica una attività intellettuale e quando si tratta di scelte importanti e determinanti della vita è assolutamente necessario che l'attività intellettuale sia nella sua piena integrità e maturità.

Lo stesso va detto per la volontà che è la facoltà attraverso la quale, una volta conosciuta una cosa e una volta determinato che quella cosa è buona, su di essa ci si sporge fino a volerla o possederla: ma questo volere o non volere presuppone non solo la capacità integra della volontà ma anche la piena libertà.

Se sono costretto a fare una determinata scelta contro la mia volontà il mio atto non è umano.

La libertà è un bene talmente prezioso per l'uomo che, in assenza di essa, l'uomo è capace di qualunque tipo di reazione ivi compresa l'immolazione della vita: si pensi alle numerose vicende storiche, tuttora in atto, di uomini o interi popoli che lottano fino all'immolazione di sé stessi per avere e godere della libertà.

Innanzitutto è una caratteristica solo e tipica del genere umano perché solo l'uomo ha il dono dell'intelligenza e della volontà, ma è anche il segno del nostro limite.

Paradossalmente mentre la libertà è una realtà irrinunciabile per l'uomo, nello stesso tempo è l'espressione del suo limite. La libertà consiste nello scegliere, ossia nell'optare per una cosa ma ben sapendo che si rinuncia alle altre, il dover rinunciare, il dover scegliere è il segno del nostro limite e della nostra imperfezione: Dio è l'unico Essere perfetto e non ha bisogno di scegliere nulla perché, essendo perfetto, ha tutto.

Poiché la nostra intelligenza e la nostra volontà è solo una scintilla o partecipazione della intelligenza e della volontà di Dio, ovviamente sono imperfette ed è per questo che noi siamo anche liberi.

Come l'intelligenza e la volontà debbono crescere, svilupparsi armoniosamente e giungere a piena maturazione anche la libertà ha bisogno di essere educata e formata: l'educare un bambino all'uso della libertà è il primo fondamentale compito educativo dei genitori e degli educatori nonché della intera società.

Educare alla libertà significa aiutare nella crescita il bambino e il giovane a fare scelte sempre più autonome, sempre meno guidate e sempre più responsabili, ossia ad autodeterminarsi ma facendo scelte corrette per la sua crescita e per la sua vita.

Ciò significa che il bambino e il giovane quando debbono fare una scelta autonoma debbono sapere che cosa lasciano e che cosa prendono, e dunque il processo educativo dovrà necessariamente snodarsi nel non stancarci mai di spiegare al bambino che cresce il perché gli si dice "sì" e il perché gli si dice "no" allo scopo appunto di attrezzarlo e fornirgli la *piena consapevolezza di ciò che decide di fare*, allorquando dovrà fare le scelte di vita vuoi di tutti i giorni vuoi fondamentali della propria esistenza quale può essere appunto il matrimonio, o l'accedere all'Ordine sacro del sacerdozio, o il donare la propria vita a Dio nella professione religiosa.

C'è un particolare che dobbiamo sottolineare: la situazione di costrizione che può nascere da eventi esterni a noi (terremoto, incendio ecc.) o da situazioni interiori della nostra persona (turbamenti, traumi, stress ecc.) e da altri esseri umani che ci costringono e ci violentano (con

minacce, con percosse, ecc.) non toglie di per sé né il pieno uso di ragione né il pieno uso della volontà: ossia la persona che agisce in stato di costrizione è ben conscia di compiere un atto non solo non voluto e quindi ben conosciuto, ma normalmente anche sbagliato, ossia la situazione di costrizione non toglie l'uso della intelligenza e della volontà.

C'è un unico caso in cui l'evento esterno o interno, che ci costringe, toglie anche l'uso parziale o totale dell'intelligenza e della volontà, ossia quando insorge il "panico": la situazione di panico (ivi comprese le cosiddette "crisi di panico") fa sì che sia compromesso l'uso della intelligenza e della volontà: è ben noto che nella occasione di panico spessissimo si reagisce con atti del tutto inconsulti e irrazionali ovviamente in modo più o meno grave a seconda della circostanza che produce il panico..

Fatte queste lunghe premesse sulla libertà passiamo ora a parlare del consenso matrimoniale in rapporto appunto alla libertà.

Il can. 1103 del Codice di diritto Canonico afferma:

“E' invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio”.

Abbiamo detto che di per sé la situazione di violenza o di timore anche grave non toglie l'uso della intelligenza né l'uso della volontà, pertanto chi agisce scegliendo il matrimonio sotto costrizione o paura grave è cosciente, in genere, di sbagliare, ma bene spesso non è libero di fare altre scelte: proprio dunque per proteggere la dignità del matrimonio stesso che deve essere una *scelta pienamente libera e consapevole* e la dignità anche della persone umane che lo contraggono, *la legge stessa prevede l'invalidità di quel consenso* ancorché, si ripete, l'uso della intelligenza e della volontà resti di per sé integro.

Entriamo meglio nel dettaglio:

LA COSTRIZIONE O LA VIOLENZA:

E' la situazione in cui può trovarsi una creatura umana a dover per forza scegliere di sposarsi:

- 1) o perché viene gravemente e seriamente minacciato di dover subire gravissime conseguenze se non celebra le nozze: possiamo fare alcuni esempi che rientrano nella cosiddetta situazione "da manuale": se non ti sposi ti ammazzo, oppure di caccio fuori di casa, oppure anche la

minaccia di compiere gesti inconsulti su sé stessi: se non ti sposi mi ammazzo, o se non “mi” sposi mi ammazzo ecc.

Il canone prevede che questa costrizione debba venire dall'esterno, ossia da altre creature umane, ma è altresì necessario che queste minacce siano concretamente gravi e realizzabili, ossia vi sia il fondato motivo di credere che, di fatto, potranno essere compiute da chi le minaccia.

Questa situazione, alla luce delle cronache che leggiamo sui giornali, sta diventando sempre più grave o obiettivamente concreta posto che il valore della stessa vita umana o il valore della dignità di una persona, sembrano non essere più un valore, non solo, ma l'equilibrio psichico e neurologico della gente è sempre più fragile, debole e instabile.

- 2) O perché la persona che è costretta a scegliere le nozze è concretamente violentata, di fatto, con percosse, offese gravi, o anche con comportamenti che ledono profondamente l'affettività di una persona: il non sentirsi più rivolgere la parola, lunghi silenzi, atteggiamenti chiaramente anaffettivi ossia di rifiuto non solo della vicinanza della persona ma anche di offrire il proprio affetto.

Sposarsi in siffatte situazioni costringe di fatto che ogni giorno nella vita coniugale si possa costruire quell'amore che però di fatto non c'è e non ci può essere perché il matrimonio è nato per costrizione.

La libertà di scelta e di decisione è la base non solo dell'amore ma anche del matrimonio stesso: è per questo motivo che, malgrado l'uso della intelligenza resti integro e l'uso della volontà resti pieno, la legge stessa dichiara invalido un consenso nuziale nato per paura o costrizione proprio perché non si tratterebbe di una “scelta” matrimoniale.

TIMORE REVERENZIALE

Un altro aspetto della costrizione nel consenso nuziale riguarda quello che viene chiamato “*timore reverenziale*”.

Ossia poiché il consenso deve essere davvero e totalmente libero, la giurisprudenza canonica prevede anche la nullità nel caso del timore reverenziale.

Si tratta di una situazione particolare che nasce da vari fattori che vengono a sommarsi insieme. Da un lato la sensibilità, la fragilità, la debolezza di carattere e di personalità di chi subisce la costrizione, dall'altro il comportamento di chi impone il matrimonio: in questo caso non sarebbero necessarie né percosse, né minacce gravi né violenze,

potrebbe essere sufficiente, su creature fragili e deboli, un severo comando che non ammette discussione e che suscita nel nubendo l'angoscia della disobbedienza, ossia della sofferenza che arreca per es. ai genitori o alla persona che lo costringe con cui certamente ha un rapporto di soggezione, di legame affettivo, o di dipendenza.

L'esempio tipico di timore reverenziale è quello di una figliola che resta incinta. Si tratta di una ragazza che, già come femmina, è più fragile e sensibile tanto più nella circostanza delicata di una gravidanza, la quale di fronte al comando deciso e indiscutibile dei genitori sul doversi sposare si piega per soggezione, per non voler arrecare loro troppo dolore conscia della grave delusione che ha provocato con il proprio comportamento.

A livello di prova processuale, nei casi di costrizione nel consenso matrimoniale, è necessario ben indagare quanto realmente e oggettivamente è successo prima delle nozze nonché valutare il comportamento post-nuziale che nei casi di costrizione è sempre significativo: rifiuto alle intimità, disagio nella vita quotidiana, repulsa verso il coniuge e non appena c'è la reale possibilità, la decisione di separarsi. Sotto il profilo canonistico e della validità del consenso non ha alcuna rilevanza che l'altra parte, ossia l'altro coniuge, sia al corrente o meno dell'avvenuta costrizione.

MANCANZA DI LIBERTA' INTERIORE

C'è infine un ultimo aspetto che riguarda la libertà nel consenso nuziale.

La mancanza di libertà interiore: questo motivo di nullità deve collegarsi al can. 1095 (che abbiamo esaminato nei due scorsi anni) circa il difetto di discrezione di giudizio.

Ossia si entra, in questo caso, nella sfera psicologica di una persona e soprattutto nella sua storia esistenziale.

Vi sono situazioni prodotte, vuoi da fattori esterni e vuoi da fattori interni, che, pur non configurando la violenza e la costrizione, di fatto impediscono l'esercizio della libertà di scelta e di autodeterminazione.

Ovviamente in questo caso la gravità va valutata a livello peritale soprattutto facendo riferimento anche alla personalità peculiare della persona che agisce, alla sua fragilità, alla sua storia esistenziale pregressa.

Mi riferisco ai gravi e pesanti condizionamenti che spesso portano a scegliere il matrimonio senza per altro volerlo.

Anche sotto questo profilo è impossibile elencare specificamente i casi che sono sempre singolari e peculiari.

Accade spesso, per esemplificare, che pur ben vedendo (intelligenza integra) che quel matrimonio non è da celebrarsi, pur non volendolo celebrare (volontà chiara), di fatto, proprio a causa della fragilità della singola persona, essa si decide ugualmente per il matrimonio a causa di un grave condizionamento: il primo spesso è l'ambiente familiare ossia il non voler dare dispiacere ai genitori nel mandare a monte un matrimonio tanto più se ormai del tutto preparato e alle porte; oppure il non voler danneggiare psicologicamente, socialmente, finanziariamente o moralmente il partner; oppure il non voler dare scandalo o creare malevoli commenti nell'ambiente sociale o associativo che circonda i due futuri sposi, oppure l'autoconvincersi che ormai nessuno più ti vorrà sposare, il timore di restare soli e quindi della solitudine nella vita avvenire, il non capire più nulla dei propri sentimenti (sempre irrazionali) con lacerazioni e tormenti interiori, ecc. ecc.

Malgrado la cosiddetta emancipazione giovanile dobbiamo dire che i casi di costrizione specie nella configurazione di timore reverenziale e, soprattutto, di mancanza di libertà interiore, sono piuttosto frequenti:

La mancanza di libertà interiore ovviamente si abbina alle problematiche psicologiche o psichiche della persona, nonché alle vicende pregresse della propria esistenza e molto spesso si riassumono nella diagnosi di immaturità psicologica o affettiva.

Con questa mia relazione si conclude l'ampio capitolo previsto dal can. 1095 ossia delle problematiche che investono l'intelligenza, la volontà e la libertà nel consenso nuziale.

Con l'augurio di rincontrarci tutti insieme, come oggi, nel prossimo 2016, chiediamo a Sua Em.za Rev.ma il Card. Angelo Bagnasco, Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure, di voler benedire il nostro lavoro e quindi dichiarare aperto l'anno giudiziario 2015.

Grazie!

Mons. Paolo Rigon
Vicario Giudiziale

Per ogni informazione visitare il sito del Nostro Tribunale

www.tribunaleecclesiastico.it

*Inaugurazione dell'Anno Giudiziario
Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure*

Sabato 21 febbraio 2015

*Saluto del Presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico
Ligure*

Eminenza Reverendissima,

Eccellenze, Monsignor Presidente, Illustri Autorità,
a nome del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico della Regione
Ligure porgo il più deferente saluto.

Credo opportuno, in questo momento storico, sottolineare la natura del
processo canonico di nullità del matrimonio come ricerca della verità.

I singoli elementi del procedimento canonico si sono sviluppati, nel corso
dei secoli, per assicurare che il processo raggiunga il suo proprio fine: la verità
sulla presunta nullità del matrimonio.

A questa verità le parti hanno diritto; per meglio dire, le parti hanno diritto
ad un giudizio, conforme a verità, circa la presunta nullità del loro
matrimonio.

Ricordiamo l'ammonimento di San Giovanni Paolo II nella Allocuzione
alla Rota Romana del 18 gennaio 1990, in cui riconosceva il diritto delle parti
“di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con
l'esistenza di un vero matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità
matrimoniale – spiegava il Santo Pontefice – non troverebbe alcun legittimo
avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia”.

La disciplina del procedimento giudiziario, con le sue forme, è funzionale
ad una seria, obiettiva, imparziale ricerca della verità, ed è quindi
salvaguardia di quella fondamentale e insostituibile giustizia, senza la quale,
tra l'altro, sarebbe impossibile mostrare una autentica carità pastorale.

Non si comprende la natura del processo di dichiarazione di nullità
matrimoniale se non si parte dalla fondamentale verità dottrinale, enunciata
nel can. 1141 del Codice di Diritto Canonico: “il matrimonio rato e consumato
non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto
la morte”.

I Giudici non hanno quindi alcun potere di sciogliere un matrimonio
valido, ma solo di cercare la verità di un matrimonio particolare e di dichiarare
con autorità o che, con certezza morale, la verità della nullità del matrimonio è
stata riconosciuta o provata (*constat de nullitate*), o che tale certezza morale
non è stata raggiunta (*non constat de nullitate*).

E per scoprire la verità, il procedimento canonico utilizza lo strumento del dibattimento giudiziario, del contraddittorio che, pur nel comune impegno per l'unico fine, deve essere garantito nel rispetto del ruolo di ciascuno.

Ne consegue che una possibile semplificazione del processo di dichiarazione di nullità del matrimonio, di cui oggi molto si parla, non può avvenire a scapito della ricerca della verità.

Mi piace concludere con le parole di S. Em.za il Cardinale Gerhard Müller, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale ha recentemente ricordato il nesso intimo tra verità e salvezza: “Una cura pastorale che vuole veramente essere al servizio della salvezza eterna delle persone suppone una vigilanza costante circa la purezza della fede. Altrimenti non sarebbe più un'autentica *cura animarum*, ma una pastorale del ‘*wellness*’ o del *comfort*.... Se i fedeli hanno diritto di ricevere un *kèrigma* ortodosso dai loro pastori, è perché da questo dipende la loro salvezza. Un Vangelo adulterato non salva nessuno” (Esztergom, 13 gennaio 2015).

Lo stesso credo si possa dire di una dichiarazione di nullità di matrimonio, che prescinda da una attenta ricerca della verità.

Avv. Emilio ARTIGLIERI

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LIGURE

**Quadro generale del numero di cause
alla fine dell'anno 2014**

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause in corso alle fine dell'anno 2013	231
Cause entrate nell'anno 2014	103
Cause finite nell'anno 2014	133
Cause in corso alla fine del 2014	201

CAUSE DI SECONDA ISTANZA
OSSIA DI APPELLO DA MILANO

Cause in corso alla fine dell'anno 2013	53
Cause entrate nell'anno 2014	138
Cause terminate nell'anno 2014	122
Cause in corso alla fine del 2014	69

Cause negative in I° ist. confermate	6
Cause negative riformate in affermative	11
Cause affermative riformate negative	2

**Quadro generale delle cause
alla fine dell'anno 2014
distinte per le Diocesi Liguri**

CAUSE INTRODOTTE
NELL'ANNO 2014

Genova	52
Albenga	5
Chiavari	14
La Spezia	12
Savona	6
Tortona	8
Ventimiglia	5
Per incarico della Santa Sede	1
Totale	103

CAUSE CONCLUSE
NELL'ANNO 2014

Genova	66
Albenga	7
Chiavari	21
La Spezia	10
Savona	8
Tortona	8
Ventimiglia	12
Ex commissione Pontificia	1
Totale	133

CAUSE DECISE NEL 2014
DISTINTE PER DIOCESI DI PROVENIENZA

<u><i>Diocesi</i></u>	<u><i>Affermative</i></u>	<u><i>Negative</i></u>	<u><i>Archivate</i></u>	<u><i>Rinunciate</i></u>	<u><i>Totale</i></u>
Genova	59	2	3	2	66
Albenga	7	---	---	---	7
Chiavari	20	1	---	---	21
La Spezia	9	---	-1-	---	10
Savona	7	---	---	1	8
Tortona	7	---	1	---	8
Ventimiglia	12	---	---	---	12
totali	122	3	5	3	133